



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 293

della Giunta comunale

Oggetto: INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI CASETTE IN LEGNO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "TRENTO CITTA' DEL NATALE" - EDIZIONE 2024-2025.

Il giorno 21.10.2024 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Casonato Giulia**
Facchin Ezio
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la vice sindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/310 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- la L.p. n. 1/2024 - "Disposizioni transitorie relative all'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici e relative modificazioni delle leggi provinciali 13 maggio 2020, n. 3, e 29 dicembre 2022, n. 19", ha prorogato l'efficacia per tutto il 2024 e comunque fino al perdurare delle proroghe statali, dell'articolo 43 della L.p. n. 3/2020 per l'installazione di plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico, in deroga alle previsioni urbanistiche, al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai Regolamenti edilizi comunali;
- con deliberazioni della Giunta comunale 2 novembre 2022 n. 268 e 24 ottobre 2023 n. 299, è stata autorizzata, per la durata della manifestazione "Trento città del Natale", l'installazione di manufatti temporanei nel rispetto di criteri volti a tutelare il decoro dei luoghi e la sicurezza urbana attraverso una procedura autorizzatoria semplificata che consentisse all'Amministrazione di conoscere preventivamente la collocazione e le caratteristiche degli stessi, valutandone la loro compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti;

preso atto degli esiti positivi delle precedenti edizioni, nonché del perdurare delle deroghe sulla materia da parte della Giunta provinciale e dell'attuale congiuntura economica, che comportano scelte procedurali snelle, anche in deroga ai vigenti Regolamenti comunali;

ritenuto pertanto necessario, anche per l'anno in corso, in continuità con quanto stabilito con le deliberazioni della Giunta comunale n. 268/2022 e n. 299/2023, confermare i criteri ivi previsti per l'installazione di manufatti temporanei per la durata della tradizionale manifestazione "Trento città del Natale", coincidente con il periodo di apertura dei mercatini di Natale dal 22 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

dato atto che, dal punto di vista della normativa edilizia, l'installazione dei manufatti di cui trattasi è attività edilizia libera, per la cui realizzazione non sono richiesti titoli abilitativi, trattandosi di tipologie sussumibili nell'ambito dell'articolo 78, comma 2, lettera g) della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, strettamente legati al periodo della tradizionale manifestazione culturale e religiosa del Natale;

considerato che, dal combinato disposto di cui all'articolo 78 della L.p. n. 15/2015 e all'articolo 43 della L.p. n. 3/2020, tali interventi, seppur liberi, non prescindono dalla preventiva valutazione della loro compatibilità con esigenze di pubblica viabilità e degli altri interessi pubblici coinvolti, e devono essere realizzati nel rispetto delle norme di paesaggio e qualità architettonica vigenti;

ritenuto conseguentemente di stabilire i seguenti criteri per la scelta e la collocazione dei manufatti:

- la collocazione di tali manufatti è ammessa esclusivamente nelle aree di occupazione concesse a plateatico;
- possono essere installate esclusivamente casette in legno tinta naturale, a pianta rettangolare dalla dimensione massima di 2,5 x 1,5 metri alla base, con copertura a due falde;
- il sedime della casetta, comprensivo dell'ingombro della copertura, deve rimanere all'interno dell'occupazione concessa a plateatico e garantire uno spazio libero di almeno 20 cm rispetto alla sede stradale. La sua collocazione deve in ogni caso garantire la visuale complessiva dei fronti architettonici dell'edificio e non interferire con i fronti dell'edificio caratterizzati da un significativo lessico architettonico e decorativo, lasciando libere le visuali di fontane, monumenti ed elementi qualificanti lo spazio pubblico urbano della via o della piazza;
- è possibile occupare una parte di marciapiede con lo sporto di gronda, purché rimangano almeno 150 cm di passaggio pedonale libero e lo sporto sia ad un'altezza minima di 2,20 m dal marciapiede;
- davanti al fronte di apertura della casetta, all'interno del plateatico, deve essere garantito uno spazio libero di profondità minima di 150 cm, al fine di garantire che gli avventori sostino all'interno del plateatico stesso e non sulla pubblica via;

- i manufatti non devono essere pregiudizievoli per la sicurezza e la conservazione dei beni storici e culturali, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei beni culturali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004;
- tutte le strutture devono essere realizzate in modo tale da potere essere rimosse a semplice richiesta degli Organi di vigilanza, nel caso di manifestazioni, mercati saltuari (Fiera di Santa Lucia e festa d'Oro), cortei o altri eventi, nonché per altre necessità legate allo sgombero neve;
- i manufatti devono comunque essere rimossi entro il termine ultimo del 7 gennaio 2025, giornata successiva alla conclusione della manifestazione "Trento città del Natale";

atteso che per le precedenti edizioni, al fine di consentire la valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione, si era stabilito di subordinare l'installazione delle casette al previo rilascio del parere positivo sulla loro compatibilità espresso dalla Commissione di valutazione tecnica di cui al Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici;

considerato che dopo le prime edizioni sperimentali, sia ormai possibile predeterminare tutte le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle casette che consentano di ritenere soddisfatto il requisito della loro compatibilità rispetto alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande (L.p. n. 9/2000), al Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) e al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), senza la necessità di prevedere il previo parere della Commissione di valutazione tecnica di cui al Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici;

ritenuto conseguentemente, relativamente alle modalità di autorizzazione al fine di snellire il procedimento e consentire la valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione, di stabilire le seguenti modalità procedurali propedeutiche all'installazione dei manufatti:

- almeno 10 giorni prima dell'installazione, gli esercenti devono presentare al Servizio Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone – Squadra front-office, occupazione suolo pubblico, impianti pubblicitari, una comunicazione, corredata di planimetria dei luoghi e relazione descrittiva e fotografica del manufatto, individuando l'esatta posizione di installazione del medesimo all'interno del plateatico, nel rispetto dei criteri sopra descritti;
- se nel termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda l'Amministrazione non si esprime, l'intervento si intende accolto e l'esercente può installare il manufatto; nello stesso termine, la Polizia locale può porre particolari prescrizioni nel rispetto del decoro dei luoghi e della sicurezza urbana, oppure vietare l'installazione del manufatto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale per il governo del territorio L.p. 4 agosto 2015 n. 15;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici, allegato al Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare 16.07.2024 n. 79;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., a causa dell'imminente inizio della manifestazione “Trento città del Natale”, così da consentire la previa valutazione e successiva installazione delle strutture temporanee in termini utili per gli esercenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di autorizzare per il periodo coincidente con la tradizionale manifestazione religiosa e culturale “Trento Città del Natale”, dal 22 novembre 2024 al 7 gennaio 2025, l'installazione all'interno dei plateatici concessi, di manufatti temporanei ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera g) della L.p. n. 15/2015, in deroga al Regolamento edilizio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - la collocazione di tali manufatti è ammessa esclusivamente nelle aree di occupazione concesse a plateatico;
 - possono essere installate esclusivamente casette in legno tinta naturale, a pianta rettangolare dalla dimensione massima di 2,5 x 1,5 metri alla base, con copertura a due falde;
 - il sedime della casetta, comprensivo dell'ingombro della copertura, deve rimanere all'interno dell'occupazione concessa a plateatico e garantire uno spazio libero di almeno 20 cm rispetto alla sede stradale. La sua collocazione deve in ogni caso garantire la visuale complessiva dei fronti architettonici dell'edificio e non interferire con i fronti dell'edificio caratterizzati da un significativo lessico architettonico e decorativo, lasciando libere le visuali di fontane, monumenti ed elementi qualificanti lo spazio pubblico urbano della via o della piazza;
 - è possibile occupare una parte di marciapiede con lo sporto di gronda, purché rimangano almeno 150 cm di passaggio pedonale libero e lo sporto sia ad un'altezza minima di 2,20 m dal marciapiede;
 - davanti al fronte di apertura della casetta, all'interno del plateatico, deve essere garantito uno spazio libero di profondità minima di 150 cm, al fine di garantire che gli avventori sostino all'interno del plateatico stesso e non sulla pubblica via;
 - i manufatti non devono essere pregiudizievoli per la sicurezza e la conservazione dei beni storici e culturali, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei beni culturali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004;
 - tutte le strutture devono essere realizzate in modo tale da potere essere rimosse a semplice richiesta degli Organi di vigilanza, nel caso di manifestazioni, mercati saltuari (Fiera di Santa Lucia e festa d'Oro), cortei o altri eventi, nonché per altre necessità legate allo sgombero neve;
 - i manufatti devono comunque essere rimossi entro il termine ultimo del 7 gennaio 2025, giorno successivo alla conclusione della manifestazione “Trento città del Natale”;
2. di stabilire, relativamente alle modalità di autorizzazione dei manufatti e al fine di consentire la previa valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione, il rispetto della seguente procedura amministrativa:
 - almeno 10 giorni prima dell'installazione, gli esercenti devono presentare al Servizio Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone – Squadra front-office, occupazione suolo pubblico, impianti pubblicitari, una comunicazione, corredata di planimetria dei luoghi e

relazione descrittiva e fotografica del manufatto, individuando l'esatta posizione di installazione del medesimo all'interno del plateatico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1.;

- se nel termine di 10 giorni dalla presentazione della domanda l'Amministrazione non si esprime, l'intervento si intende accolto e l'esercente può installare il manufatto; nello stesso termine, la Polizia locale può porre particolari prescrizioni nel rispetto del decoro dei luoghi e della sicurezza urbana, oppure vietare l'installazione del manufatto;
3. di dare mandato al Servizio Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone affinché dia esecuzione alla presente;
 4. di rendere noto che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo telematico del Comune di Trento;
 5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

LA PRESIDENTE
f.to Bozzarelli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI CASETTE IN LEGNO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "TRENTO CITTA' DEL NATALE" - EDIZIONE 2024-2025.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 21.10.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 310 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI CASETTE IN LEGNO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "TRENTO CITTA' DEL NATALE" - EDIZIONE 2024-2025.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 ottobre 2024

Servizio Edilizia privata e SUAP
La Dirigente
arch. Elisabetta Miorelli
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 310 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI CASETTE IN LEGNO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "TRENTO CITTA' DEL NATALE" - EDIZIONE 2024-2025.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.10.2024